

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--|------------|
| - Avv. Andrea MASCHERIN | Presidente |
| - Avv. Rosa CAPRIA | Segretario |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Antonio BAFFA | " |
| - Avv. Carla BROCCARDO | " |
| - Avv. Francesco CAIA | " |
| - Avv. Davide CALABRO' | " |
| - Avv. Donatella CERÉ | " |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | " |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | " |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | " |
| - Avv. Antonino GAZIANO | " |
| - Avv. Diego GERACI | " |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | " |
| - Avv. Anna LOSURDO | " |
| - Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI | " |
| - Avv. Maria MASI | " |
| - Avv. Enrico MERLI | " |
| - Avv. Carlo ORLANDO | " |
| - Avv. Andrea PASQUALIN | " |
| - Avv. Michele SALAZAR | " |
| - Avv. Stefano SAVI | " |
| - Avv. Carla SECCHIERI | " |
| - Avv. Salvatore SICA | " |
| - Avv. Francesca SORBI | " |
| - Avv. Celestina TINELLI | " |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo elettorale proposto dagli avv.ti



ai sensi dell'art. 28 Legge n. 247/ 2012 avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari per il quadriennio 2015/ 2018; Il ricorso è stato depositato in data 20 febbraio 2015. In data 15/5/2015 si sono costituiti gli. avv.

in data 7 settembre 2015 i resistenti hanno depositato memoria.

In data 8 settembre 2015 si sono costituiti in giudizio gli avvocati non appartenenti alla lista più votata ma eletti.

In data 17 settembre 2015..

All'udienza del 18 settembre 2015 in accoglimento dell'istanza del PG veniva disposto rinvio al 10 dicembre 2015 giudicando opportuno attendere l'esito del giudizio pendente nanti il Consiglio di Stato avente ad oggetto la legittimità del D.M. 170/2014.

All'udienza del 10 dicembre il procedimento veniva rinviato considerato che altri ricorsi erano stati rinviati perché fosse integrato il contraddittorio onde risultava opportuno il differimento della discussione ai fini di una valutazione unitaria dei reclami.


All'udienza del giorno 8 aprile 2016 sentite le parti che richiamavano quanto esposto negli atti depositati e nelle precedenti discussioni, il CNF si riservò la decisione.

FATTO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, indette con determinazioni del 10.12.2014 e del 5 gennaio 2015, si sono tenute nei giorni 9, 10 ed 11 febbraio 2015. In tale ultima data è stato eseguito lo scrutinio delle schede ed il giorno successivo, 12/2/15, il Presidente della Commissione elettorale ha comunicato al Ministero, al CNF, al Presidente del locale Tribunale ed ai Consigli territoriali il relativo esito.

Come risulta dal relativo Verbale, le candidature erano sostanzialmente ricomprese in due Liste, ciascuna, di 21 componenti (tanti quanti, quindi, avrebbero dovuto essere i membri del nuovo Consiglio) . La prima, denominata "Unità e Impegno - Esperienza e Innovazione", ha riportato n. 164 voti, mentre la seconda, denominata "Rinnovamento forense - Cagliari cambia", ha raccolto n. 333 consensi. Di conseguenza, i candidati di questa ultima Lista hanno singolarmente beneficiato, ai sensi dell'art. 9 del D.N. n. 170/2014, di un numero di voti di lista ben maggiore rispetto a quello dei candidati con la Lista Innovazione risultandone così eletti in numero di 15 su 21.

I ricorrenti nel dolersi del succitato risultato, hanno dapprima richiamato l'approvazione della nuova Legge Professionale, osservando come la stessa non contempli il cd. voto di lista, ovvero sia la possibilità di votare l'intera compagine consiliare, atteso che, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge succitata, ogni elettore



"può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.". Hanno poi rilevato, come secondo motivo, che il regolamento elettorale, emanato con D.M. n. 170/2014, ha invece introdotto tale modalità di voto, altresì prevedendo, all'art. 7, che le liste possono essere composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere. In forza di tali norme, voti di lista (nella fattispecie, i voti alla lista che ha ottenuto 333 voti, contro i 164 dell'altra) sono risultati determinanti per l'elezione di ben 15 consiglieri sui 21 da eleggere. Da ciò è conseguito che solo sei appartenenti alla lista meno votata sono risultati eletti al termine della consultazione, mentre sono risultati eletti candidati che hanno riscosso un numero di preferenze personali ben inferiore a quello registrato da numerosi candidati della lista meno votata.

I ricorrenti hanno ritenuto che l'anzidetto risultato sia stato falsato dai vizi di illegittimità che affliggono il Regolamento elettorale dianzi richiamato ed hanno affidato il ricorso ai motivi che seguono.

In primo luogo, essi hanno eccepito la violazione dell'art. 28, legge n. 247/2012, in ragione della indebita introduzione del voto di lista da parte del Regolamento ministeriale. A loro avviso, infatti, detta modalità risulterebbe esclusa dall'esplicito riferimento nel comma 2 della suddetta norma alla disciplina del voto di preferenza, che, a loro avviso, non potrebbe essere sostanzialmente sterilizzata dal semplice richiamo alla disciplina delle modalità di formazione delle liste, anch'essa affidata alla potestà regolamentare del Ministero della Giustizia.


La medesima norma risulterebbe, peraltro, anche violata dalla previsione regolamentare (art. 7) per cui le liste potrebbero essere composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Il terzo motivo di ricorso consiste nella dedotta violazione del principio costituzionale che sancisce la libertà, l'uguaglianza e la segretezza del voto, che sarebbe recato dall'art. 49 (in realtà, art. 48) cpv della Carta fondamentale, in quanto, per sua natura, il voto di lista, da un lato, "pesa" di più, dall'altro implica una scelta meno ponderata e critica.

Il quarto motivo viene invece ravvisato nel vulnus che il voto di lista arrecherebbe alla rappresentatività del Consiglio dell'Ordine, i cui contenuti si discostano da quelli tipici della rappresentanza politica.

Da ultimo, i ricorrenti, nell'eccepire la violazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge professionale vigente, laddove si limita l'espressione di voto di ciascun elettore a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, richiamano sostanzialmente i primi due motivi.

Conclusivamente, i ricorrenti instano affinché, previa disapplicazione delle norme regolamentari illegittime, di cui al D.M. n. 170/2014, questo Collegio annulli gli atti

 R. Caputo

Consiglio Nazionale Forense

impugnati; subordinatamente, affinché annulli il Verbale assembleare dell'11 febbraio 2015 nella parte in cui ha conteggiato i voti di lista e, per l'effetto, ha ritenuto eletti gli

in luogo dei ricorrenti, apportando le necessarie correzioni e provvedendo alla proclamazione degli eletti.

Le difese dei controinteressati

I controinteressati tutti risultati eletti come Consiglieri dell'Ordine di Cagliari per il quadriennio 2015/ 2018, si sono costituiti, come detto, nel presente procedimento, svolgendo, a propria difesa le seguenti considerazioni.

Essi hanno innanzitutto eccepito, in ragione di quanto già ritenuto dal T.A.R. Lazio nella propria pronuncia n. 8335/2015, l'inammissibilità del ricorso, stante la preventiva acquiescenza dei ricorrenti alle norme regolamentari. Essi, infatti, erano candidati nella Lista n. 1, che conteneva un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere.

Con riferimento, poi, alla sola loro posizione, è stata dedotta l'inammissibilità del ricorso interposto dagli in quanto essi, all'epoca della indizione della tornata elettorale, erano Consiglieri dell'Ordine.

I controinteressati hanno poi rilevato che le sentenze del T.A.R. Lazio, con le quali è stato disposto il parziale annullamento di alcune norme del D.M. n. 170/ 2014, sono successive alle elezioni. Da ciò conseguirebbe, secondo l'insegnamento desumibile dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale, l'intangibilità dei risultati elettorali acquisiti. Da ultimo, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda rivolta a questo Consiglio e volta a disapplicare le norme del D.M. n. 170/ 2014, stante la carenza del relativo potere, secondo l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 27184/ 2007 e, per converso, ipotizzato il potere del C.N.F. di correggere il risultato elettorale, sostituendo all'ultimo degli eletti della Lista più votata, il primo dei non eletti della Lista concorrente,

Come specificato in epigrafe, si sono costituiti, ad adiuvandum le ragioni dei reclamanti, anche gli Avv. ti, tutti componenti la Lista soccombente e tutti risultati eletti, i quali hanno osservato come le pronunce del T.A.R. Lazio inducano a ritenere che, in ragione dei vizi insanabili che affliggevano il Regolamento elettorale all'epoca dei fatti, l'intero procedimento elettorale "possa venire travolto". Peraltro, rilevano ancora, il precedente Consiglio non avrebbe potuto indire le elezioni in difformità al dettato regolamentare e, giusta la previsione di cui all'art. 27, comma 4, legge n. 247/ 2012, detto incumbente non avrebbe potuto essere procrastinato in ragione di vizi ipotizzati, ma non ancora giudizialmente accertati. Non vi

M. R. Capu

è dubbio però, concludono i controinteressati, che le elezioni tenutesi per il rinnovo del COA di Cagliari siano da ritenersi irrimediabilmente viziate per i motivi dedotti dai reclamanti e che, conseguentemente, questo Consiglio, nel decidere, "non avrebbe ragione di discostarsi dalle motivazioni ad ottate dal T.A.R. Lazio, coerenti con quanto disposto dalla nostra Legge Professionale."

DIRITTO

Risultano assorbenti rispetto ad ogni altra doglianza espressa le considerazioni relative alla acquiescenza dei ricorrenti rispetto alle norme regolamentari.

Gli stessi infatti hanno impugnato i risultati delle elezioni deducendo l'illegittimità dell'ammissione delle liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire e la nullità delle schede votate con un numero di preferenze superiori ai due terzi dei candidati da eleggere.

Hanno richiamato, a sostegno dell'impugnazione, il comma 3 dell'art. 28 delle L. n. 247/2012, ai sensi del quale "ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto", ed hanno quindi asserito che nel caso in esame era stato consentito contra legem di superare detto sbarramento con conseguente invalidità del risultato finale.

Il reclamo è inammissibile, atteso che gli stessi reclamanti hanno partecipato alla competizione elettorale con una lista, contenente un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire, così manifestando piena acquiescenza al regolamento elettorale (cfr TAR Lazio, 13.6.2015, n. 8335).

Le elezioni si sono infatti svolte nella vigenza del Regolamento ministeriale, il quale consentiva sia la presentazione di liste con un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire, sia la votazione in blocco delle liste con la conseguente attribuzione della preferenza così espressa a tutti i componenti della lista.



Le disposizioni del regolamento sono state quindi correttamente attuate con la totale acquiescenza dei reclamanti nelle varie fasi del procedimento elettorale de quo in applicazione del principio tempus regit actum.

La circostanza che, successivamente alla conclusione di detto procedimento, il regolamento elettorale sia stato parzialmente annullato dal TAR è irrilevante atteso che la legittimità dei provvedimenti amministrativi va verificata esclusivamente con riferimento alle norme vigenti al momento della loro formazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il reclamo.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2016 .

IL SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi

- 7 LUG 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

Consiglio Nazionale Forense